

REGOLAMENTO ELETTORALE
DEL GAL FERMANO LEADER SCARL
APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 30/06/2020

Il presente Regolamento disciplina le procedure elettorali del Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale Fermano Leader S.C.a R.L. (in seguito denominata GAL FERMANO).

Lo Statuto, all'Art.23, prevede che il Consiglio di Amministrazione si compone di un minimo di 7 (sette) fino ad un massimo di 11 (undici) membri e spetta all'Assemblea deliberare il numero dei consiglieri prima di procedere alla loro votazione.

Il diritto di voto spetta al Socio nella persona del proprio Legale Rappresentante o suo delegato munito di delega scritta.

Ogni Socio ha diritto di voto in proporzione alla sua quota di partecipazione.

Art.1) NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE

La gestione, la conduzione e la vigilanza sulle procedure elettorali degli organi elettivi sono delegate ad una Commissione Elettorale.

La Commissione viene nominata dal Consiglio di Amministrazione con specifica individuazione del Suo Presidente.

Possono far parte della Commissione:

- a) i soci, a condizione che non siano candidati;
- b) i componenti della struttura tecnico-amministrativa del GAL FERMANO.

La nomina della Commissione deve avvenire entro la data di indizione delle nuove elezioni, anche contestualmente ad essa.

Art.2) COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

La Commissione sarà composta da tre membri effettivi, di cui uno Presidente.

In caso di impedimento di un suo componente subentra d'ufficio un membro della struttura.

Art.3) DURATA DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

La Commissione elettorale rimane in carica dalla data di nomina fino al completo espletamento delle operazioni elettorali, ivi inclusa la definizione di eventuali controversie insorte.

Art.4) COMPITI E FUNZIONI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

La Commissione sovrintende alle operazioni elettorali previste dal presente Regolamento.

Per l'espletamento del proprio mandato la Commissione avrà diritto di accesso ad ogni documento del GAL FERMANO relativo al procedimento elettorale.

Compete alla Commissione Elettorale:

- a) la predisposizione della modulistica elettorale;
- b) la verifica della regolarità, completezza ed ammissibilità delle liste;
- c) la risoluzione delle eventuali controversie insorte nel corso del procedimento elettorale.

Tutta la documentazione che la Commissione acquisirà nel corso del mandato dovrà essere consegnata al GAL FERMANO.

Art.5) SEGGIO ELETTORALE

Lo svolgimento delle operazioni di voto è affidato al Seggio elettorale.

La composizione del Seggio viene proposta dal CdA ed eletta a maggioranza dall'Assemblea dei Soci del GAL FERMANO.

Possono far parte del Seggio Elettorale:

- a) i soci a condizione che non siano candidati;
- b) i componenti della struttura tecnico-amministrativa del GAL FERMANO.

La nomina del Seggio elettorale deve essere deliberata come primo atto dell'Assemblea indetta per la elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Seggio elettorale sarà composto da tre membri, di cui uno Presidente.

Il Presidente del Seggio Elettorale provvede ad assegnare ai componenti il Seggio le specifiche funzioni di segreteria, verbalizzazione e scrutinio.

Il Seggio elettorale rimane in carica dalla data di nomina fino alla conclusione delle operazioni elettorali.

Compete al Seggio Elettorale:

- a) gestire le operazioni di voto e scrutinio
- b) esaminare e attribuire eventuali voti contestati
- c) redigere il verbale delle proprie attività
- d) consegnare alla Commissione elettorale la documentazione.

Art.6) PRESENTAZIONE DELLE LISTE

La presentazione delle candidature è fatta sulla base di liste con N.11 candidati, numero massimo previsto dallo Statuto, di cui la maggioranza deve essere espressione della rappresentanza privata.

Qualora l'Assemblea stabilisca un numero di componenti il Consiglio di Amministrazione inferiore a 11 (undici) si procederà alla votazione dei singoli candidati indicati nella lista che il socio intende votare, fermo restando il rispetto della maggioranza espressione della parte privata.

E' consentito candidarsi in una sola lista.

Le liste dovranno essere presentate e sottoscritte dai Soci che rappresentino almeno N.15.000 (quindicimila/00) quote e, per ogni candidato, dovranno essere allegate l'autocertificazione di insussistenza di cause di ineleggibilità e l'accettazione della carica in caso di nomina.

Dovrà allegarsi alla lista la copia del documento di identità dei candidati in essa indicati.

Ogni lista dovrà rispettare la percentuale della maggioranza della rappresentanza dei privati.

Le liste possono essere consegnate a mano nell'orario di apertura dell'ufficio del GAL FERMANO, a mezzo posta elettronica certificata o posta raccomandata con avviso di ricevimento.

Per le dichiarazioni pervenute a mezzo raccomandata o posta certificata farà fede la data di spedizione.

Entro due giorni dalla seduta del CdA che convoca l'Assemblea, sarà pubblicato sul sito web del GAL FERMANO e comunicato ai Soci, il termine entro cui presentare le liste insieme ad ogni riferimento utile ed alla relativa modulistica.

Le liste pervenute oltre i limiti stabiliti saranno dichiarate inammissibili.

E' fatta salva la facoltà, in capo alla Commissione Elettorale, di prorogare il termine per la presentazione delle liste qualora, alla data stabilita, non sia pervenuta alcuna lista.

Art.7) CAUSE DI INELEGGIBILITA'

Non possono essere candidati e se eletti decadono:

- a) l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi è stato condannato a pene comportanti l'interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici;
- b) coloro che abbiano riportato condanne, passate in giudicato, salvo gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero un delitto non colposo;
- c) i soggetti sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 1423/56 o della Legge 575/65, salvi gli effetti della riabilitazione.

Art.8) VERIFICA DELLE CANDIDATURE

La Commissione Elettorale, verifica la correttezza delle liste.

La/e lista/e dei candidati saranno pubblicate sul sito web del GAL FERMANO e comunicate ai Soci entro due giorni dalla scadenza utile per la presentazione della/e stessa/e.

Art.9) APERTURA DELLE OPERAZIONI DI VOTO

Verificata la regolarità della costituzione dell'Assemblea elettorale, il Presidente della Commissione Elettorale espone ai Soci presenti i nominativi indicati nella/e lista/e.

Dopo aver fornito le necessarie istruzioni sulle modalità di voto, il Presidente della Commissione Elettorale dichiara aperte le operazioni incaricando il Segretario dell'Assemblea di assisterlo nelle stesse.

Il Segretario consegnerà ad ogni Socio le schede apponendo nel verbale il ritiro della stessa sottoscritto dall'elettore Socio.

Al Socio saranno consegnate tante schede di voto quante quote possiede (una scheda di voto ogni quota sociale da € 200,00).

Si procederà alla votazione anche in presenza di una sola lista.

Qualora la lista o le liste presentate indichino un numero di candidati corrispondente a quello stabilito dall'Assemblea si potrà votare in forma palese (per alzata di mano, per acclamazione o per appello nominale ad alta voce).

Art.10) CHIUSURA DELLA VOTAZIONE

Il Presidente dichiara chiuse le operazioni quando tutti gli elettori Soci presenti abbiano votato.

Il Presidente, chiusa la votazione, provvede ai seguenti riscontri, dandone atto nel verbale:

a) numero dei votanti;

b) numero delle schede votate.

Compiute tali operazioni si procede alle operazioni di scrutinio, secondo le disposizioni di cui al successivo articolo.

Art.11) OPERAZIONI DI SCRUTINIO

La validità del voto deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore Socio.

Nel verbale vengono riportati i voti conseguiti da ciascuna lista e il numero delle schede nulle e bianche, nonché i voti dei singoli candidati indicati nella/e lista/e nel caso disciplinato dall'Art.6 comma 2, del Regolamento stesso.

Il verbale riporta altresì il numero delle schede spoglie e il numero degli elettori Soci che hanno votato.

Art.12) ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CDA

Risulteranno eletti i candidati della lista che avrà totalizzato il maggior numero di voti.

Art.13) PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Terminate le operazioni di scrutinio, il Presidente, prendendo atto del risultato elettorale, proclama gli eletti alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, elencando prima quelli della componente privata e successivamente quelli della componente pubblica.